



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. RIC. El. n. 5/2021**

il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente

riunito in camera di consiglio il giorno 18.6.2021 per decidere sul ricorso ex art. 8, comma 3, delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma” promosso dal Sig. TONDI Camillo avverso il provvedimento del 31 maggio 2021 con il quale la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi il 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la sua candidatura alla carica di Consigliere dell’Unione Italiana Tiro a Segno, *“in quanto mancante dei requisiti richiesti dall’art. 7 comma 2 delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA 2 e 3 Luglio 2021”;*

viste le “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”;

letto il ricorso e ritenutolo tempestivo;

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

redatta in forma sintetica

**FATTO**

**1.** In data 14 maggio 2021, il sig. Camillo Tondi ha presentato a mano presso l’ufficio protocollo della UITA di Viale Tiziano n. 70 la propria candidatura (prot. n. 4667) alla carica di consigliere dell’Unione Italiana Tiro a Segno.



Come espressamente dichiarato dallo stesso ricorrente, *«gli atti, risultati poi incompleti, erano stati poco prima fotocopiati proprio negli uffici della Federazione, ove una cortese dipendente, su richiesta del sottoscritto, vi aveva provveduto, e che il sottoscritto firmava, senza controllarne la integrità, trattandosi di fotocopie da originale tratto dal sito originale».*

Sempre a mero dire del sig. Tondi, alcuna contestazione circa l'«irricevibilità della dichiarazione» è stata sollevata da parte dell'ufficio ricevente, né al momento della presentazione della domanda, né tanto meno entro il termine del deposito delle candidature del 23 maggio 2021.

Con provvedimento prot. n. 5190 del 31 maggio 2021, la Commissione Verifica Poteri della UITTS, riunitasi in data 27 maggio 2021, ha così statuito: *«relativamente alla candidatura della sig. TONDI CAMILLO (prot. 4667 del 14.05.2021) è dichiarata inammissibile in quanto mancante dei requisiti richiesti dall'art. 7 comma 2 delle "Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITTS 2 e 3 luglio 2021"».*

Con ricorso presentato a mezzo pec in data 8 giugno 2021, il sig. Tondi ha impugnato il provvedimento di esclusione della propria candidatura del 31 maggio 2021 emesso dalla Commissione Verifica Poteri della UITTS, chiedendo *«che codesto Illustre Tribunale Federale voglia annullare il provvedimento di esclusione della Commissione Verifica Poteri, ed ammettere, previa remissione in termini per consentire la integrazione della dichiarazione di candidatura, la candidatura del sottoscritto alla carica di Consigliere della Unione Italia Tiro a Segno».*

Il medesimo ricorso, poi, è stato trasmesso dallo stesso sig. Paolo Tondi alla Procura Federale.

La Procura Federale, e comunque altri controinteressati, non hanno presentato le eventuali controdeduzioni nel termine dell'11 giugno 2021, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), delle predette "Norme"

**2.** Due sono i motivi con cui il sig. Tondi ricorre avverso il provvedimento n. 5190/2021 del 31 maggio 2021, con il quale la Commissione Verifica Poteri della UITTS ha escluso la candidatura dello stesso dalla carica di consigliere dell'Unione Italiana Tiro a Segno

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la decisione assunta dalla Commissione Verifica Poteri avrebbe violato *«il principio di diritto civile e di diritto amministrativo della conservazione degli atti giuridici, finalizzato ad evitare che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla, come stabiliscono gli artt. 1419, 1420 e 1446 c.c.».*



Il sig. Tondi osserva, infatti, che la *ratio* delle predette disposizioni «è quella di evitare, per quanto possibile, che un atto sia improduttivo di effetti»; così, come allo stesso modo, non è possibile non prendere in considerazione la portata della disposizione di cui all'art. 1367 cod. civ., a mente del quale «nel dubbio i negozi giuridici debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».

Del resto, prosegue con proprio ragionamento il ricorrente, il principio posto alla base di quest'ultima disposizione (*id est*, "principio di conservazione") «è da ritenersi operativo anche in sede di interpretazione dell'atto amministrativo, posto che in tale ambito l'Amministrazione se ne deve servire per cercare di ottenere comunque che l'atto raggiunga lo scopo per cui è stato originato».

Nel secondo motivo il sig. Tondi osserva che la Commissione Verifica Poteri avrebbe altresì disatteso un ulteriore «principio generale dell'azione amministrativa», vale a dire «quello della proporzionalità [...], posto che un mero problema formale, altresì originato da fatto verosimilmente accidentale, è stato sanzionato con l'esclusione della candidatura, nonostante la idoneità della dichiarazione, eventualmente a seguito di opportuna integrazione, al perseguimento dello scopo».

Ebbene, sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'odierno ricorrente conclude osservando «come il pubblico ufficio che ha ricevuto l'atto avrebbe dovuto attivarsi per la sua immediata regolarizzazione formale, ciò che invece non è avvenuto, nonostante che lo avesse, come detto, ricevuto senza eccepire alcunché, mentre sarebbe stato suo onere, ai sensi dei principi giuridici sopra citati. Senza considerare che vi era tutto il margine temporale (9 giorni!) per effettuare ogni genere di integrazione».

### MOTIVI

Il Collegio ritiene di non dover accogliere il ricorso presentato dal sig. Camillo Tondi perché inammissibile.

La Commissione Verifica Poteri ha rilevato che la candidatura presentata dall'odierno ricorrente fosse «mancante dei requisiti richiesti dall'art. 7 comma 2 delle "Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA 2 e 3 luglio 2021"».

Il sig. Tondi, nell'impugnare il provvedimento di diniego del 31 maggio 2021, si è limitato ad affermare che «gli atti» presentati per la propria candidatura presso la sede della UITA sono stati



in quel frangente collazionati con l'ausilio di un dipendente dell'ufficio che, «*su richiesta del sottoscritto*», aveva provveduto ad eseguire alcune fotocopie.

Rispetto poi al materiale così predisposto, il ricorrente «*firmava, senza controllarne la integrità*»; infine, la documentazione così sottoscritta veniva poi presentata e protocollata dall'ufficio della UITA, documentazione i cui atti sono «*risultati poi incompleti*».

Nonostante le argomentazioni in punto di diritto svolte dall'odierno ricorrente, il Collegio ritiene che il ricorso presentato dal sig. Tondi sia caratterizzato dalla mancanza dei requisiti dell'*editio actionis*.

Come noto, i predetti requisiti, di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. sono finalizzati ad individuare la situazione sostanziale oggetto della pronuncia.

In particolar modo, il Collegio osserva come il ricorso del sig. Tondi sia privo della c.d. *causa petendi*, vale a dire dell'esposizione specifica dei fatti (soprattutto) e degli elementi di diritto.

In altri termini, non è assolutamente rinvenibile nel testo del ricorso quali atti siano «*risultati poi incompleti*», quale «*dichiarazione*» presentata dal sig. Tondi si sarebbe potuta ritenere "idonea" «*eventualmente a seguito di opportuna integrazione*» e, soprattutto, non sono state espressamente indicate dal ricorrente le carenze della candidatura e/o della domanda con cui è stata presentata, in modo da consentire di valutare in concreto la rilevanza delle stesse.

Sulla scorta di quanto poc'anzi dedotto, il Collegio ritiene che il ricorso presentato dal sig. Tondi sia privo di quel requisito di autosufficienza che, pur non trovando un'espressa regolamentazione normativa nel codice di procedura civile, costituisce oramai uno dei principali oneri posti a carico della parte che procede alla redazione di un atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Il ricorso in Cassazione, così come del resto anche tutti gli atti iniziali di un giudizio, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l'accoglimento di una determinata domanda.

Inoltre, ad avviso del Collegio il sig. Camillo Tondi non ha nemmeno provveduto a fornire la prova dei fatti a fondamento della propria pretesa.

L'odierno ricorrente, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione che potesse confermare, ad esempio, le proprie ragioni circa il principio di conservazione degli atti giuridici.



Se il sig. Tondi avesse conservato una copia della documentazione posta a corredo della propria domanda e l'avesse oggi in questa sede depositata in uno con il ricorso *de quo*, il Collegio sarebbe stato messo semmai nelle condizioni di poter valutare nel merito il ricorso, eventualmente dando seguito a quel principio di conservazione degli atti giuridici tanto reclamato dal ricorrente.

Ma così non è stato, con l'oggettiva impossibilità da parte del Collegio di poter decidere nel merito.

**P.Q.M.**

Il Collegio, per i motivi sopra esposti, rigetta il ricorso presentato dal sig. Camillo Tondi perché inammissibile.

Il Collegio, altresì, incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al sig. Camillo Tondi e di pubblicare la decisione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 18 giugno 2021

Il Presidente

f.to avv. Achille Reali

Il Componente

f.to avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

f.to avv. Michele Girardi